

Chiarimenti sulla presentazione delle proposte progettuali in risposta all'Avviso Pubblico

Relativamente al requisito di capacità finanziaria (Appendice A, punto 9)

In riferimento al punto 9 dell'APPENDICE A, richiamata la FAQ n. 63 del testo "FAQ Ministero III" si ritiene di precisare che, al fine di ottemperare a quanto disposto dal citato punto, la presentazione di una "Lettera di referenza bancaria generica" sottoscritta da un istituto bancario o un intermediario autorizzato non sia sufficiente ai fini dell'ammissibilità. Posto che la presentazione di una dichiarazione debitamente sottoscritta dall'istituto bancario o intermediario autorizzato, che riporti esattamente e per intero, senza riserva alcuna, il contenuto del punto 9 dell'APPENDICE A, sia condizione sufficiente a rispettare quanto richiesto dall'Avviso, si ritiene comunque che la dichiarazione sia altresì ammissibile qualora sia prodotta nelle forme della "Attestazione di capacità finanziaria" o equivalente, con la quale l'istituto finanziario o l'intermediario autorizzato dichiara, in esito ad una verifica dell'equilibrio economico finanziario dell'impresa, sempre senza riserva alcuna, la capacità del soggetto richiedente di far fronte allo specifico determinato impegno economico e finanziario relativo all'entità dell'intervento per il quale è richiesto il finanziamento, disponendo dei correlati requisiti di solvibilità, tenuto conto della redditività attesa dell'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza. In ogni caso, l'attestazione di capacità finanziaria deve essere esplicitamente indicata nel documento. In alternativa, è parimenti ammissibile una dichiarazione contenente l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.

Relativamente al requisito di disponibilità del sito, dimostrato mediante contratto preliminare (Art. 6)

In riferimento all'Articolo 6, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico, richiamata la risposta MASE n. 98, si precisa che, avuto riguardo all'obbligo di trascrizione e di registrazione dei contratti preliminari per l'ottenimento della disponibilità delle aree sulle quali insediare gli impianti oggetto di finanziamento, deve ritenersi che ai sensi dell'articolo 2645bis del Codice Civile, sono trascrivibili i soli contratti preliminari di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), dell'articolo 2643 c.c., con esclusione dei contratti di locazione/affitto di durata superiore a nove anni, i cui preliminari, quindi, dovranno, ai fini della partecipazione alla selezione, essere registrati, ma non anche trascritti. Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera c), eventuali contratti preliminari dovranno dare luogo a contratti definitivi, regolarmente registrati e trascritti, entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione di agevolazione, pena la decadenza del contributo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n. 642/1972

Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, da parte del richiedente occorrerà dichiarare di trovarsi in una delle tre seguenti condizioni:

- a) Alla domanda è stata destinata la marca da bollo con numero _____, e la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 10/11/2011)
- b) l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale
- c) essere soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo, indicandone la motivazione.